

CCXXII.

TORNATA DI VENERDÌ 16 MARZO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Per i funerali del deputato Galeazzi	8669	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica	8671
Congedi	8669	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie attraverso le scuole di reclutamento	8671
Disegni di legge (Approvazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927	8672
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina)	8669	Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali	8672
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni	8669	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 793, che istituisce il Dopo-lavoro per il personale delle private	8672
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie	8670	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpretazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore	8672
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani	8670	Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina	8673
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi	8670	Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e allo incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro	8673
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di metorista navale	8670	Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio	8675
Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria	8671		

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana	8675	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale	8692
Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181	8676	Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria	8692
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei Magazzini generali di Fiume	8677	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica	8692
Disegni di legge (Discussione):		Relazioni (Presentazione):	
Riforma della rappresentanza politica	8677	MAJORANA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo	8690
GIOLITTI	8680	SERPIERI: Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria	8690
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929	8681	SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.	8690
GEREMICCA	8681	— Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente in Parma	8690
Disegno di legge (Presentazione):		TUMEDI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla ragioneria generale dello Stato.	8690
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna.	8690	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2047, recanti proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.	8691
Disegni di legge (Votazione segreta):		— Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28	8691
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929	8691	OLIVETTI: Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	8691
Riforma della rappresentanza politica	8691		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento	8691		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni	8691		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie	8691		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani	8691		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi	8691		

	Pag.
OLIVETTI: Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino	8691
MACARINI-CARMIGNANI: Autorizzazione permanente alla Fiera Internazionale del libro di Firenze	8691

La seduta comincia alle 16.

VICINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Per i funerali del deputato Galeazzi.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Commissione, la quale, insieme con l'ufficio di Presidenza, rappresenterà la Camera ai funerali dell'onorevole Galeazzi, è risultata, per sorteggio, composta dagli onorevoli: Larussa, Farinacci, Musotto, Joele, Buronzo, Nunziante, Fani, Siotto, Crollanza.

Ringraziamenti per commemorazione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma pervenuto alla Presidenza:

« Jesi, 15. — La solenne manifestazione della Camera dei deputati in memoria del compianto onorevole Galeazzi è legittimo titolo di gloria per la città che gli dette i natali e l'annoverava tra i suoi figli più illustri per virtù militari e civili di cui era dotato. Prego l'E. V. rendersi interprete presso il Governo e l'Alto Consesso che Ella presiede dei sentimenti di gratitudine e di devozione di questa cittadinanza. — *Podestà MONTAGNA* ».

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Marescalchi, di giorni 3; Sarrocchi, di 1; Grassi-Voces, di 10; Ceci, di 2; Porzio, di 8; Leonardi, di 1; Del Croix, di 1; per motivi di salute: l'onorevole Gianturco, di giorno 1; per ufficio pubblico: l'onorevole Guidi Bufarini, di giorni 2; Fera, di 1.

(Sono concessi).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922, nel comune di San Fratello (Messina).

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 1531-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina) ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 1650-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e

nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1676-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1682-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1811-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione di alcuni porti franchi ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1885-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca una nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1890-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Il termine assegnato al comune di Reggio Calabria per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi e alla dispensa del personale, è prorogato fino al 31 luglio 1928.

« L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1927, emesso in applicazione del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1850-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1851-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2455, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1781-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle società fiduciarie e revisionali.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1222-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle società fiduciarie e revisionali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopo-lavoro per il personale delle private.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1517-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpretazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpre-

tazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1519-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, concernente l'interpretazione dell'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1802-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, è autorizzato a raccogliere e coordinare in testi unici, raggruppati o separati, a suo giudizio, le disposizioni legislative vigenti riguardanti:

- 1º) l'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Regia marina;
- 2º) l'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;
- 3º) l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

4º) l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

5º) la leva di mare;

6º) l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina;

7º) l'ordinamento dei personali civili della Regia marina;

8º) la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi speciali.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re nell'emanazione dei testi unici di cui all'articolo precedente, è altresì autorizzato ad introdurre nelle leggi comprese nei testi unici stessi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

Art. 3.

Sugli schemi di testi unici di cui ai precedenti articoli sarà sentito il parere del Consiglio superiore di marina e del Consiglio di Stato. Tali testi unici saranno emanati di concerto col ministro delle finanze, nel caso che le disposizioni in essi contenute interessino il bilancio dello Stato, o riguardino l'ordinamento del personale civile o militare, e di concerto con gli altri ministri, eventualmente interessati, udito, in ogni caso, il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disciplina della costituzione e della attività delle associazioni intese alla tutela e allo incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1921-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le Associazioni che abbiano per scopo il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo dell'industria della pesca marittima fluviale e lacuale, escluse le associazioni di carattere sindacale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per l'economia nazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Le Associazioni indicate nell'articolo precedente possono prefiggersi scopi inerenti alla tutela ed alla conservazione del patrimonio ittico ed agli studi ed alla propaganda in materia di pesca.

A tal fine le Associazioni assumeranno la forma di consorzi per la tutela della pesca.

(È approvato).

Art. 3.

I consorzi per la tutela della pesca sono volontari ed obbligatori. I consorzi volontari sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti con decreto del ministro per l'economia nazionale.

I consorzi obbligatori sono costituiti con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato permanente per la pesca.

(È approvato).

Art. 4.

Non può essere di regola riconosciuto o costituito se non un solo consorzio per la tutela della pesca in ciascuna provincia.

Nel caso di bacini o di unità idriche comprendenti varie provincie, può essere riconosciuto o costituito un consorzio di carattere interprovinciale. Il ministro per l'economia nazionale determina le zone di ciascun consorzio.

(È approvato).

Art. 5.

Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria per la pesca, il commercio dei prodotti della

medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca e gli enti locali.

(È approvato).

Art. 6.

I consorzi sono retti da un Consiglio di amministrazione nominato secondo le norme dettate dai rispettivi statuti.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione:

un rappresentante del Ministero per l'economia nazionale;

un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministero per l'economia nazionale;

un rappresentante rispettivamente dei sindacati dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera nell'industria della pesca designato dalle rispettive Federazioni nazionali;

un ufficiale del corpo delle Regie capitanerie di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, nei consorzi che estendono la loro attività sulle acque marittime.

(È approvato).

Art. 7.

Il ministro dell'economia nazionale può, con proprio decreto, disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno, che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto.

Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da lire 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.

(È approvato).

Art. 8.

I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'articolo 7, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.

Per assicurare il normale funzionamento dei consorzi, il Ministero per l'economia

nazionale può concedere un contributo non superiore all'ammontare dei redditi del consorzio ottenuti come sopra.

A tal fine, i consorzi sono tenuti a comunicare al Ministero per l'economia nazionale i loro bilanci.

(È approvato).

Art. 9.

Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il ministro per l'economia nazionale ha facoltà di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario il quale assume la temporanea gestione del consorzio stesso.

(È approvato).

Art. 10.

Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi, in conformità della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio Naviglio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, relativo alla alienazione delle unità radiate dal quadro del Regio naviglio.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1924-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« L'applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e successivamente con i Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 115, e

13 gennaio 1927, n. 80, relativi alla alienazione delle Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1928, con le norme stabilite nello stesso Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1902-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 27 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1094, sono applicabili, semprechè non sia più favorevole l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel precitato Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500, anche ai maestri elementari delle nuove provincie, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utili pel conseguimento di pensione o indennità secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennità dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto dell'articolo 20 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1500, e l'attribuzione della pen-

sione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1903-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

Agli articoli 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1181, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — Scopo dell'Istituto è:

1º) accordare sussidi alle seguenti categorie di persone che si trovino in condizioni economiche disagiate:

a) ai soci effettivi in aspettativa o in congedo per ragioni di salute;

b) ai soci indicati nell'articolo 2, lettera c);

c) ai congiunti del socio effettivo defunto: coniuge superstite, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purchè siano stati a carico durante l'anno immediatamente precedente alla morte e non possano dedicarsi al lavoro per cause giustificate: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc., sulle quali giudicherà il Consiglio dell'Istituto;

2º) accordare un premio di uscita, dietro domanda degli interessati, a tutti i

soci effettivi che vengano collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore, e a tutte le famiglie dei soci effettivi che muoiano durante il servizio, nei limiti della somma destinata annualmente a questo scopo, che non potrà superare un terzo delle entrate annue dell'Istituto provenienti dai contributi effettivi della categoria a);

3º) accordare sussidi straordinari nei limiti della somma stanziata ogni anno, che non può essere superiore alla ventesima parte delle entrate ordinarie, ai soci od ai loro congiunti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche, quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra espressamente previste ed in deroga alle particolari disposizioni che regolano l'ordinaria concessione dei sussidi;

4º) istituire una o più borse di perfezionamento negli studi superiori per i figli dei soci effettivi, che diano prova di elevato ingegno;

5º) prestare a tutti i soci e alle loro famiglie assistenza morale.

Art. 4. — L'Istituto ha un patrimonio costituito dal capitale intangibile di 21,000 lire, versate all'Istituto dalla cessata Federazione insegnanti scuole medie, dalla somma di lire 10,000, costituente il capitale inalienabile del fondo « Ferrari » e da tutte quelle somme che sono state o saranno dal Consiglio dell'Istituto o da terzi destinate a tale scopo.

I proventi dell'Istituto sono costituiti dagli interessi del capitale intangibile e degli altri fondi, dai contributi dei soci, dal contributo annuo di lire 5,000, destinato a favore dell'Istituto dal Ministero dell'istruzione pubblica, e dai contributi di enti e di privati.

Art. 5. — I soci indicati nell'articolo 2, lettera a), corrispondono all'Istituto il contributo annuo di lire 60, che sarà rilasciato mensilmente sullo stipendio, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

I soci indicati nell'articolo 2, lettera b), e quelli indicati nell'articolo 2, lettera c), che hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di lire 18 che sarà rilasciato mensilmente sulla pensione.

I soci indicati nell'articolo 2, lettera c), che non hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di lire 5, che sarà rilasciato direttamente al cassiere dell'Istituto.

I soci morosi decadranno da ogni diritto per sè e per le loro famiglie.

Le somme trattenute dalle Sezioni del Tesoro presso le Regie Intendenze di finanza dal 1° dicembre di ogni anno a tutto giugno dell'anno successivo, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti non prima del 30 giugno, mentre saranno versate entro il 30 novembre quelle trattenute dal 1° luglio a tutto il mese di novembre.

Le disposizioni di questo articolo avranno effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6. — L'Istituto è retto dal Consiglio direttivo composto:

a) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica;

b) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

c) di cinque soci effettivi scelti dal ministro dell'istruzione pubblica;

d) di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a lire 10,000.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei Magazzini generali di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, che istituisce l'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1861-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente la costituzione di una Azienda per la amministrazione e l'esercizio di punti franchi e di magazzini generali nel porto di Fiume con la denominazione di « Azienda dei Magazzini generali di Fiume ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Riforma della rappresentanza politica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma della rappresentanza politica.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1918-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di quattrocento.

Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale.

(È approvato).

Art. 2.

La elezione dei deputati ha luogo:

1°) con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;

2°) con la designazione del Gran Consiglio nazionale del fascismo;

3°) con l'approvazione del Corpo elettorale.

(È approvato).

Art. 3.

La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'articolo 41 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.

Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni è stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

La proposta dei candidati è fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli Statuti.

Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.

Un Regio notaio redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.

Si dia lettura dell'annessa tabella.

VICINI, segretario, legge:

TABELLA.

NUMERO DEI CANDIDATI
CHE CIASCUNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DI SINDACATI LEGALMENTE
RICONOSCIUTI PUÒ PROPORRE PER OGNI CENTO CANDIDATI PRESENTATI
DALLE CONFEDERAZIONI NEL LORO COMPLESSO.

1. — Confederazione nazionale degli agricoltori	N.	12
2. — Confederazione nazionale degli impiegati e operai della agricoltura	»	12
3. — Confederazione nazionale degli industriali	»	10
4. — Confederazione nazionale degli impiegati e operai della industria	»	10
5. — Confederazione nazionale dei commercianti	»	6
6. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio	»	6
7. — Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi e aerei	»	5
8. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi e aerei	»	5
9. — Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna	»	4
10. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e di navigazione interna	»	4
11. — Confederazione nazionale bancaria	»	3
12. — Confederazione nazionale degli impiegati bancari	»	3
13. — Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti	»	20

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con l'annessa tabella.

(È approvato).

Art. 4.

Possono altresì proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio.

Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento.

(È approvato).

Art. 5.

Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può es-

sere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nella politica, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

Su questo articolo l'onorevole Baistrocchi insieme con gli onorevoli Basso, Barbieri, Vacchelli, Geremicca, Greco, Rossi Passavanti, Sansanelli, Luigi Russo e Tosti di Valminuta, propone che al 3º comma, là dove

è detto che il Gran Consiglio può scegliere liberamente nell'elenco dei candidati ed anche fuori « persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e nella politica che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati », dopo le parole « nella politica » sia aggiunto: « e nelle armi ».

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo pensiero

MARAVIGLIA, *relatore*. Sono d'accordo: la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5 di cui do nuovamente lettura, con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Baistrocchi ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Art. 5.

Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 6.

La votazione per l'approvazione della lista dei deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo ? ».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.

(È approvato).

Art. 7.

La Corte d'Appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, e norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Alla Corte d'Appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

La Corte d'Appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole alla lista, la Corte di Appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.

(È approvato).

Art. 8.

Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'Appello di Roma, ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso in tutti i comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

(È approvato).

Art. 9.

Alla nuova votazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 7 sull'ufficio centrale nazionale.

Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione delle candidature e i documenti valevoli a provarne la regolarità, debbono essere presentate alla cancelleria della Corte d'Appello di Roma funzionante da ufficio centrale nazionale quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni. La Corte verificata la regolarità delle liste, le ammette alla votazione.

Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno, sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene è il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

(È approvato).

Art. 10.

Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno ma maggiori dei diciotto ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle società in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

(È approvato).

Art. 11.

Tutte le disposizioni sulle incompatibilità parlamentari sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà, su conforme parere di una Commissione composta di nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale politica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, e di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole Giolitti.

Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Con la presentazione del disegno di legge in discussione il Governo ha riconosciuto che un grande paese civile, come l'Italia, deve avere tra gli organi costituzionali dello Stato una rappresentanza nazionale.

Però il metodo proposto per la formazione della nuova Camera mi sembra che non possa costituire tale rappresentanza.

Affinchè un'Assemblea possa essere la rappresentante della Nazione, occorre che i suoi componenti siano scelti con piena libertà dagli elettori nei collegi elettorali, come prescrive l'articolo 39 dello Statuto. (Interruzioni — Commenti).

Ogni facoltà di scelta è invece qui esclusa dal fatto che, per legge, una sola lista possa essere proposta agli elettori.

Questa legge, che affidando la scelta dei deputati al Gran Consiglio fascista esclude dalla Camera qualsiasi opposizione di carattere politico, segna il decisivo distacco del regime fascista dal regime retto dallo Statuto.

Perciò, anche a nome di alcuni colleghi, dichiaro di non essere nella possibilità di dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Voci. Appello nominale!

PRESIDENTE. È stato chiesto l'appello nominale; ma per questo è necessario che la domanda sia presentata nelle forme prescritte dal regolamento.

Insistono gli onorevoli deputati nella loro richiesta?

Voci. No, no!

PRESIDENTE. Allora, poichè non si insiste nella richiesta di appello nominale, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione segreta di un disegno di legge approvato ieri e di altri nove testè approvati per alzata e seduta, e cioè:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1847)

Riforma della rappresentanza politica. (1918)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona frana nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina). (1531)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie, ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni. (1650)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie. (1676)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani. (1682)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi. (1811)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, numero 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale. (1885)

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria. (1890)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica. (1850)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lasceremo le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. Procediamo intanto alla discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1840-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il primo oratore iscritto è l'onorevole Geremicca.

Ha facoltà di parlare.

GEREMICCA. Onorevoli colleghi, la molteplicità e la gravità degli argomenti, che prospetta il bilancio dell'interno che, si potrebbe dire, compenetra tutta la vita del paese, e la diligente, dettagliata relazione del mio amico onorevole De Martino darebbero al mio discorso un ordinamento più largo di quello che invece mi propongo di mantenere, se circostanze straordinarie, non ultima quella delle condizioni di mia salute, non mi obbligassero di soffermarmi intorno ad alcuni argomenti soltanto.

Anche questa volta, forse, parecchi riterranno che alcune mie idee siano soverchiamente audaci.

Voci. No! No! *(Si ride).*

GEREMICCA. Nel caso, m'incoragerebbe la insperata e formidabile vicinanza. (*Accenna a S. E. il Capo del Governo che gli siede vicino — S. E. il Capo del Governo si allontana — Ilarità*).

Uno dei principali argomenti, sui quali è sempre bene richiamare l'attenzione della Camera, e più specialmente quella del Paese, è il problema posto dal Duce come base della potenza nazionale, il fenomeno demografico. Il Governo procede per tappe: la restaurazione dei costumi, i regolamenti, i codici, la restaurazione del concetto della famiglia, il rinnovamento del sentimento religioso, e dei costumi, gli incoraggiamenti alla prolificità, la tassa sui celibi, l'Opera dell'assistenza per la maternità e per l'infanzia sono tutti atti e provvedimenti i quali convergono da ogni parte verso la meta.

E sono ora assiomi i quali urtano in pieno le vecchie concezioni. Prima si parlava dell'emigrazione in senso del tutto diverso da quello di oggi. Io stesso in parecchie pubblicazioni ed in un volume scritto durante la guerra ho trattato a lungo l'argomento, ma nel quadro del tempo: se l'emigrazione fosse un bene o un male e concludendo che fosse un male, ma necessario nelle condizioni del Paese di allora, ma ormai la nuova concezione ha perfettamente bandito qualsiasi incertezza al riguardo.

E la prolificità è un bene perchè solo i popoli prolifici possono essere forti ed avere nelle competizioni del mondo la parola libera e alta.

In quanto alla mortalità, che è uno degli elementi dell'accrescimento, il Governo fascista non trascura il difficile compito di ridurla. Piena lode merita la Direzione generale di sanità, che lavora in tutti i modi perchè l'indice della mortalità scenda.

Ma, onorevoli signori, non su questo intendo richiamare la vostra attenzione. Queste non sono che linee generali. Che un vecchio di 60 o di 70 anni strappi qualche anno di più poco monta; è il fenomeno della mortalità infantile che deve preoccuparci: 60,000 fanciulli morti di morbillo, 15,000 di scarlattina, 15,000 di varicella, 14,000 di difterite, 35,000 di febbra tifoidea, e via dicendo.

Ed è sulla mortalità infantile che bisogna richiamare tutta l'attenzione e tutti gli sforzi, scendendo sempre più dal generale al particolare per rendere più efficaci gli sforzi, ed ancora, specificando bisogna intensificare la lotta come il Governo va facendo, sul più terribile dei mali della fanciullezza e dell'adolescenza: la tubercolosi. È da questo

lato che io intendo prospettarvi brevemente il problema.

L'assicurazione contro la tubercolosi è provvedimento importante quantunque non sia che una parte di un sistema che bisognerà completare fino al totale esaurimento.

Sarebbe stato, certo, desiderabile che il complesso della morbosità per le sue connessioni fosse stato visto insieme nel provvedimento assicurativo; ma non era possibile per i mezzi. Il Governo non dimentica l'articolo 27 della « Carta del Lavoro »; insieme all'assicurazione contro le malattie professionali si deve assicurare il produttore contro i fenomeni morbosi in genere. Per ora abbiamo alcune di queste garanzie, ultima venuta quella contro la tubercolosi, ma presto aggiungeremo le altre; ne fa fede la volontà e la promessa del Capo.

Ma procedendo per atti successivi, è stato bene anticipare in rapporto al più grave e caratteristico dei morbi, quello tubercolare, perchè si attiene appunto al periodo della vita che più interessa il Paese, l'umanità, e cioè l'adolescenza e la gioventù, e perchè ha due note proprie, speciali: quella, cioè, di seguire la progressiva industrializzazione, in guisa che crescendo l'industrializzazione del Paese, cresce il morbo che ne è una delle conseguenze fatali; e quella di accompagnare un altro dei fenomeni della nostra civiltà, l'urbanesimo, sicchè quanto più si addensano i centri urbani tanto più aumenta il terribile morbo.

La media dei morti per tubercolosi si mantiene intorno ai 60 mila all'anno, cioè il 9 per cento sui morti per qualsiasi causa. Il Governo fa quello che può; la sanità generale adempie al suo dovere, come ho detto, in modo encomiabile; ma purtroppo il fenomeno permane sulla sua integrità come inseguendo le provvidenze che vorrebbero arrestarlo.

Certo la popolazione è accresciuta, e questo è un sintomo incoraggiante, poichè la proporzione dei morti, mantenendosi costante, non è più in rapporto alla aumentata popolazione, specialmente delle nuove provincie dove il morbo inferisce in modo preminente. Ma anche in ciò io desidero scendere dal generale al particolare, perchè mi pare più interessante ed efficace considerare il fenomeno, e quindi il modo di combatterlo, nella sua specialità intensiva, nella età infantile e nella adolescenza. Su mille morti abbiamo circa 70 fanciulli da cinque a nove anni; 90 da 10 a 14 anni, poi il numero aumenta fino a raggiungere il mas-

simo di circa 400 su mille dai 20 ai 24 anni. Ed altra nota caratteristica e suggestiva: fino a 10 anni muoiono più maschi che femmine, il che deve esser ragione di indagine e di provvedimenti concentrati; da 10 a 40 anni più femmine che maschi; dopo 40 anni più maschi.

Ma c'è di più, e vi chiedo scusa per questo macabro discorso, ma l'argomento è assai grave, c'è di più: per ogni morto si ritiene che vi siano dieci ammalati, di cui tre dovrebbero essere ricoverati per non propagare il contagio. E v'è ancora di più: è impressionante il numero di coloro che sono affetti dal morbo senza conoscerlo, in modo latente. Le ricerche scientifiche ci dicono cose spaventevoli al riguardo. Prima l'indagine si faceva sulle necroscopie, metodo incerto ed empirico, ma poi si è ricorsi a quello della cutireazione per mezzo della tubercolina; ora, negli esperimenti del Calmette e del Grysez su 100 individui di oltre 15 anni, risulta l'88 per cento con dati positivi alla reazione. Secondo il Franz su giovani apparentemente sani il 65 su 100; secondo il Ludvy, che ha fatto le sue osservazioni sulle reclute, 61 su 100; secondo Lustig e Viola il 60 su 100.

Nella maggior parte dei casi, per fortuna dell'umanità, la predisposizione rimane tale per tutta la vita se non concorrono circostanze che la determinino; avviene una specie di immunizzazione; ma quando circostanze specialmente ambientali si pronunziano, il predisposto latente diventa ammalato reale. Così ci spieghiamo come nei capoluoghi si contano il 20 su 1000; mentre nei comuni rurali il 12, e nelle categorie professionali, una intensità più forte nell'industria, poi nel commercio, finalmente nell'agricoltura, dove la morbosità è notevolmente minore.

E nelle stesse categorie professionali vi è una scala progressiva, per esempio, prima vengono i meccanici e i metallurgici, i falegnami, i sarti, i tipografi, i tramvieri, e poi le altre classi, le quali sono meno soggette alle manifestazioni più concentrate e dense dell'urbanesimo.

Che cosa bisogna dedurre da queste premesse? Che la cura preventiva è quella che ha preliminare efficacia nella lotta contro la tubercolosi, ed essa è tanto più efficace quanto si fa nel periodo iniziale e sulla più grande massa e la più esposta e debole fanciullezza.

Invece, bisogna confessarlo, noi facciamo molto, o per lo meno abbastanza secondo i

nostri mezzi, per coloro in cui la manifestazione è già palese, per l'ammalato, ma pochissimo o quasi nulla là dove si dovrebbe esercitare il massimo sforzo, cioè nella prevenzione per la fanciullezza, nello stato ancora latente del male.

Spesso il fanciullo ha anche delle tracce apparenti, specialmente nella tubercolosi chirurgica, ma all'attenzione delle famiglie, più ancora nelle classi meno abbienti, il sintomo sfugge, l'allarme non è compreso; se poi si tratta propriamente di sola predisposizione latente nella comune ignoranza il fanciullo va a scuola, rimane a casa, vive tra i suoi coetanei, senza che sia possibile identificarlo.

Capisco che si potrebbe dire: Come si fa in così grande massa? Si può forse girare casa per casa per scovare i malati latenti? Ma un centro vi è, ed è quello intorno a cui io insisto da tempo: vi è la scuola, nella quale la maggioranza dei fanciulli passa, o dovrebbe passare; e qui mi riporto a quel concetto unitario della scuola, che dovrebbe dare, come già vi dissi, non solo la istruzione e l'educazione, ma in queste e intorno a queste raccogliere tutte le cure della sanità fisica e morale del fanciullo. La scuola è il passaggio obbligatorio, il centro di raccolta della fanciullezza, o dovrebbe essere, e noi ci sforziamo ogni giorno più che lo sia.

E qui permetterete che io vi parli un po' per esperienza personale, come mi accade spesso; non certo per indicare me stesso, ma per porgervi una dimostrazione di fatto. Quando avevo l'onere e l'onore di essere a capo del mio comune, convinto di questa verità, cioè che la cura preventiva si dovesse fare soprattutto attraverso la scuola, impiantai una colonia marina permanente sulla collina di Posillipo, il più incantevole panorama del mondo. Per mezzo dei medici scolastici, allenati alla particolare esperienza e per la nobilissima opera di un maestro, che onora la Scuola, il professor Pantaleo, che cito a titolo d'onore, si andavano selezionando nella popolazione scolastica di Napoli gli alunni che o segnalavano per qualche anche modesta traccia apparente la esistenza incipiente del morbo, o che per le condizioni fisiche, per circostanze ereditarie, per l'aspetto, per le abitudini, richiama l'attenzione degli esperti e potevano quindi essere assoggettati ad esperimenti determinanti.

Questi fanciulli raccolti nella Colonia permanente marina, vi svolgevano la vita all'aria aperta, sotto il benefico sole in mezzo al verde e al mare, nei giochi infantili, nei

mestieri facili e ricreativi, nella coltivazione delle piante, negli allevamenti degli animali domestici, e frattando non trascuravano la loro carriera scolastica; ed erano trattenuti sei, otto mesi, un anno, due e anche più, finchè non fossero completamente guariti e ridonati alle famiglie e alla società. Diverse centinaia di bambini furono così sottratti alla morte; e l'opera lodevolmente continua, mercè l'abnegazione di quel vero apostolo che la dirige. Evidentemente si trattava di una goccia nell'oceano. Occorrevano altre colonie permanenti, ne occorrerebbero ovunque. Ma se i comuni specialmente i grandi si persuadessero che v'è un mezzo intermedio, le scuole all'aperto, che sono la indicazione della scolastica del domani, e che esse, dove il fanciullo vive all'aria aperta sotto l'azione benefica del sole, sono quelle che più si accostano alle colonie permanenti, anche per i designati alla tubercolosi, come per i predisposti agli altri mali infantili, farebbero meno saldateschi e pesanti edifici scolastici, sostituendoli dovunque è possibile con scuole all'aperto.

Per le colonie di cui ho parlato, se vogliamo propagarle ed uscire dalle eccezioni, occorrono i mezzi, lo so, nessuno lo sa meglio di me, ma a questo riguardo mi pare che il problema non sia del tutto scoraggiante, dati gli apporti che possono venire da diverse parti. Prima di tutto il bilancio dell'interno il quale già in parte provvede. Occorrerebbe una maggiore larghezza per questa ragione importantissima. In secondo luogo i comuni, quello che spendono per la prevenzione morbosa dovrebbero spenderlo con un programma razionale e completo, che avesse fra i suoi elementi anche le scuole all'aperto, i preventorii infantili, le colonie permanenti.

In secondo luogo: i sindacati. L'abbiamo inteso ieri dall'onorevole sottosegretario per le corporazioni: una parte dei notevoli contributi dovrebbe andare a questa santissima causa che poi riguarda i figlioli dei contribuenti (*Interruzioni*). Io so che ora contribuiscono all'assistenza sanitaria; ma bisogna appunto che anche questo fondo funzioni soprattutto in quel senso, con criteri determinati, con un programma prestabilito; perchè ora avviene, in questo come in molte altre cose, che gli sforzi si disperdono, che una vera unità non c'è, e spesse volte si potrebbero ottenere risultati più efficaci e notevoli se si concentrassero per queste specifiche mansioni sotto un'unica direzione i diversi enti e i diversi sforzi, i quali vanno ora per conto

proprio, senza preoccuparsi di alcuna azione concorde con gli altri.

Terzo: l'Opera della maternità e dell'infanzia; essa ha questo compito fra gli altri ma, come i consorzi antitubercolari, come i sanatorii, come la stessa Opera delle assicurazioni, s'interessa dei ricoverabili negli ospedali e nei sanatori, cioè dei malati, ma del fanciullo in cui è latente il germe del male della proflassi infantile non si interessa forse perchè da sola non lo potrebbe, e con gli altri non è unita.

Così per l'opera delle assicurazioni che a mio parere dovrebbe dare il maggior contributo alla lotta preventiva; io mi dolgo che sia già passato il progetto di legge, ma esso è ancora innanzi al Senato, e poi c'è sempre il regolamento da fare. Ebbene, l'opera assicurativa non fa che contemplare l'andamento negli stati acuti, cioè con l'ospedale e col sanatorio, e poi, sussidiariamente si occupa delle famiglie e della cura a domicilio, ma molto sussidiariamente; cura preventiva nessuna. Eppure, onorevoli signori, la cura preventiva influisce evidentemente sul numero degli ammalati, sul numero dei morti. Quindi influisce sul rischio nell'assicurazione: diminuisce il rischio per quanto più la prevenzione si esercita, quindi interesse non solo morale, ma finanziario dell'opera.

È vero che non potrebbe provvedervi direttamente perchè non ne ha gli organi, ma se si avvale, come dovrebbe, degli altri enti che queste speciali mansioni hanno dovrebbe contribuire largamente alla spesa, ed ecco un altro notevole apporto.

Ma tutto questo, signori, ha bisogno di un centro, di un inquadramento, di una direzione unitaria e disciplinatrice.

Mi pare che ci sia la designazione, quella dei consorzi antitubercolari per le diverse provincie, che sono sorvegliati e coordinati dall'azione del Prefetto. Ora anche in questo argomento della cura preventiva il concetto unitario del Governo dovrebbe essere più rigidamente applicato, conducendo tutto all'apice unico, dirigente e sorvegliante, il prefetto.

Questo concetto dell'unificazione, onorevoli signori, mi porta alla seconda parte del mio discorso.

Il prefetto di una volta, pavidò esecutore di ordini, foglia che stormiva ad ogni soffio di vento politico o elettorale, ora, per volontà del fascismo, è diventato veramente il più alto, l'unico rappresentante del Governo nell'ambito del suo territorio. Del

resto la memoranda circolare, che voi tutti certamente ricordate, ne scolpi il carattere e l'importanza.

Da lui dovrebbe dipendere tutto, e come è a capo della vita economica della provincia come presidente del Consiglio dell'economia, così nulla dovrebbe sfuggirgli per quanto riguarda la sanità, la previdenza, la beneficenza. Egli ha tutti gli organi sotto la sua diretta ed immediata dipendenza, i medici provinciali, che sono ufficiali del Governo, gli uffici sanitari, i consorzi antitubercolari, i Consigli sanitari, le Commissioni di beneficenza: l'ordinamento ed i mezzi sono tutti nelle sue mani, eppure parecchie cose ancora gli sfuggono e dovrebbero essere ricondotte sotto la sua unica e diretta cura e responsabilità.

Io vado anche più in là; io vedrei molto bene che ritornasse al prefetto anche la suprema direzione scolastica, così come era prima, cioè che egli avesse la presidenza dei Consigli scolastici, attraverso la quale egli poteva indagare e controllare l'indirizzo della scuola, che ha anche una grande importanza politica.

E così dovrebbero anche, sotto la sua dipendenza, inquadrarsi quella parte di lavori pubblici, che interessano più da vicino lo sviluppo e l'incremento del territorio affidato alle sue cure; e così pure tutte quelle opere e quegli enti i quali hanno un carattere proprio, sia pure in dipendenza dello Stato, dovrebbero, nell'ambito della provincia, avere come centro il prefetto, il quale appunto potrebbe coordinarne l'azione e mantenerle in un programma unico, senza discordanze, senza interferenze, senza sovrapposizioni, senza sperperi.

Ed eccoci così alla terza parte del mio discorso: sfera di azione e di responsabilità del prefetto, circoscrizione della provincia.

Qui, forse, avrò molti dissensi. Che la provincia debba avere una circoscrizione territoriale è evidente, se vi è un prefetto, gli uffici finanziari, giudiziari, fiscali, è chiaro che una divisione territoriale debba esistere. Ma deve avere un ente amministrativo? Ecco il problema che io mi prospetto.

La provincia così come è — e non ne farò la storia — è un ente parassitario che consuma a vuoto; perchè basta esaminare quelle che sono, è anche quelle che dovrebbero essere secondo alcune proposte, le sue mansioni per convincersene.

Prima di tutto guardiamo un pò il lato finanziario, che è grandemente interessante, specialmente nei tempi che corrono. Spende

un miliardo ed ha novecento milioni di entrata. Parlo del complesso delle provincie. Di questi, 742 milioni di entrate ordinarie, solamente, il resto straordinarie. Il disavanzo è superiore ai 100 milioni.

Su 60 provincie esaminate nei loro bilanci preventivi nel 1925-26, soltanto quattro erano in avanzo. Tutte le altre zoppicavano e parecchie addirittura erano anchilosate.

Il suo sistema tributario improprio, insufficiente, come si vede dalle conseguenze, parassitario e parziale, perchè oltre due soli accessori — quale quello sulle industrie, e quello dell'utenza stradale, sovrapposizione ai comuni e permanente causa di conflitto con essi — non c'è che il solito... (*Interruzioni*) Già ora anche l'utenza stradale è finita ed è passata all'Azienda delle strade, e quindi non c'è che il solito chiodo, l'imposta mobiliare con i centesimi addizionali. E sono in tre, onorevoli colleghi, come voi sapete, a dividersi il compito di tormentare un solo contribuente: lo Stato, la provincia ed i comuni. Chiedo comune. La provincia, su 717 milioni di entrate ordinarie, come vi ho detto, percepisce 560 milioni su questa imposta. Come vedete la quasi totalità delle sue entrate. Le provincie e i comuni insieme, almeno dalle statistiche del 1925, percepiscono 1360 milioni. Se si avverasse il blocco dei centesimi addizionali degli enti locali, si andrebbe a 1160 milioni. Una bella somma.

Se poi ci aggiungiamo anche lo Stato, gli stessi contribuenti pagano 180 milioni. E c'è una disparità più che evidente. Perchè si passa niente meno per i terreni da 0.93 a Lecce, a 6.55 a Ravenna, e per i fabbricati da 0.70 Mantova a 4.8 a Sondrio. E il solo carico provinciale per abitante va da 6.90 a Messina, a 32.50 a R. Emilia, 33.50 a Bologna, 39.30 a Zara. Ed esso il più delle volte viene a gravare sui contribuenti già più oberati.

Di più, se per il comune il contribuente, su per giù, vede il corrispettivo, in un servizio, più o meno ben fatto, ma tangibile, le strade, i servizi pubblici, l'acquedotto, l'assistenza, la scuola e via di seguito, per la provincia non è così.

Il contribuente non sa perchè paga, perchè le mansioni cui la provincia è destinata sfuggono alla sua diretta visione, siccome, per lo più, sono semplici delegazioni di pagamento per mansioni esercitate da altri come è il caso dello Stato, il quale si scarica di alcune spese di servizi che sono statali e le addossa alla provincia, perchè non può

addossarle al comune, oppure si tratta di azione la quale esce dall'interesse diretto del singolo comune, che spesso sono in contraddizione tra loro, perchè il comune rurale non ha niente a che vedere col comune industriale o marittimo, il comune di collina o montano non ha niente a che vedere col comune marittimo o di pianura; il piccolo comune non ha niente a che vedere col grande capoluogo.

Ma vediamo in azione quest'ente. Come spende? Spese per l'Amministrazione: 110 milioni. Ecco la prima prova che è un ente improduttivo, perchè su 700 milioni di entrate ordinarie deve spendere; « deve » non può farne a meno, 110 milioni per le sue spese generali. Spese per lo Stato, e qualche volta per i comuni: locali e spese per le prefetture, accasermamento dei Carabinieri Reali; uffici per le autorità scolastiche, (provveditori, ispettori, ecc.); locali per l'istruzione media; depositi stalloni (*Si ride*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Questa è la più produttiva. (*ilarità*).

GEREMICCA. Ora io domando se quei cespiti percepiti dalla provincia e se gli oneri che sono delegati dallo Stato...

Una voce. E le strade?

GEREMICCA. Adesso verremo alle strade.

Dunque dicevo, se per questi servizi che sono di Stato i cespiti non andassero alla provincia, ma tornassero in modo diretto o indiretto allo Stato, perchè dovrebbe esserci la provincia?

A me pare che ci sia questo assurdo: se io ed un altro dobbiamo fare delle spese sui nostri redditi, e in due possiamo economizzare, ed invece assoldiamo un terzo al quale diamo un lauto stipendio e gli diciamo che pigli parte dei nostri cespiti e paghi una parte delle nostre spese, questo sarebbe considerato assurdo.

Mi pare che questo sia il caso.

Strade: peggio! Ed adesso la inutilità apparisce ancora più evidente. Prima, la provincia concorreva per metà per le strade di prima e seconda classe, lo Stato concorreva (stiamo bene attenti a questa algebra stradale!) per un quarto nelle strade di seconda classe; i comuni contribuivano per una parte per i tratti interurbani; la provincia contribuiva a sua volta per i tratti urbani.

Questi manteneva una strada; l'altro ne manteneva un'altra; lo Stato una terza; qualche volta tutti e tre mantenevano la stessa strada, un tratto per ciascuno...

TOSTI DI VALMINUTA. E il più delle volte non ne mantenevano nessuna!

GEREMICCA. Il più delle volte — dice l'onorevole Tosti — nessuno dei tre manteneva la strada, perchè, difatti, dividendo la responsabilità, la direzione, gli ingegneri, e gli appaltatori (senza dire che spesso venivano in conflitto) il risultato era questo: le strade erano malamente mantenute, erano un po' come i figli di nessuno!

Ora v'è l'Azienda stradale. Lodo incondizionatamente il concetto dell'Azienda stradale. Vorrei sapere di chi è l'iniziativa per congratularmi personalmente.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Di Giurati.

GEREMICCA. Benissimo! Ha indovinato! (*ilarità*).

Ma, come per tutte le cose umane, occorre perfezionare l'Azienda con l'esperienza. Adesso l'Azienda stradale diventa autonoma, come le Ferrovie dello Stato; ed evidentemente noi non possiamo che encomiare l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la loro industrializzazione, perchè l'industrializzazione è in diretta conseguenza della sua autonomia. Quindi, bene anche per le private industrializzate: sono concetti sani questi, che non so come per tanti anni non si siano attuati; me ne meraviglio io stesso. (*Si ride*).

Dunque, azienda indipendente, snella, mi auguro con pochi impiegati e con poche spese generali (questa è la parte più difficile, ma insomma si vedrà) e coi fondi a sua disposizione, fondi i quali sono per una parte consolidati e cioè quelli del bilancio dei lavori pubblici — mi pare 160 o 150 milioni — poi il reddito della circolazione degli autoveicoli e poi la utenza stradale, che nelle provincie dava luogo a conflitti coi comuni perchè non si sapeva come si dovesse dividere, chi dovesse riscuoterla, e il più se ne andava per spese di riscossione e per evasioni.

Che cosa farà l'Azienda stradale? Assume la responsabilità delle costruzioni delle strade di prima classe e poi la manutenzione, ma col contributo delle provincie; poi delega la manutenzione delle strade di seconda e terza classe, a chi? Alle provincie. Ora per verità, se lasciamo i tratti urbani, che sono di competenza esclusivamente dei comuni, per i tratti interurbani, vi sono i consorzi comunali che hanno dato buona prova, dove sono stati fatti.

Ora i tratti interurbani è faccenda che riguarda i comuni fra loro; debbono essi

provvedere; e allora rimarrebbero le strade nazionali di ogni classe che debbono esser fatte dall'Azienda stradale, senza intrufolarvi ancora una volta provincie e comuni, altrimenti parte della efficacia di questa nuova istituzione verrebbe a disperdersi nella attuazione.

E credo che per le strade che era il maggiore argomento, breve ma efficace sia stata la dimostrazione della inutilità della provincia, tanto più oggi coll'Azienda stradale.

Igiene ed assistenza divisa fra Stato, provincie e comuni. Ma lo Stato ha una competenza propria di dritto. Sorveglia, ordina, coordina. Il comune ha i mezzi locali, ha le necessità locali a cui provvedere, quindi si comprende: ma la provincia che fa? Mantiene i consorzi antitubercolari, i consorzi antivaiolosi, i consorzi non so per quale altra malattia e provvede ai mezzi. Ma chi paga? Paga la provincia? No, contribuisce, ma pagano tutti i comuni, secondo il numero degli abitanti. La provincia spende e quindi ha bisogno di organi, di mezzi, di funzionari, i quali una delle due: o sono presso le prefetture, come ho detto poc'anzi (medici provinciali, medici circondariali, consigli sanitari, ecc.) o sono presso i comuni: i grandi e i medi comuni. I comuni hanno mezzi che sono superiori qualche volta (parlo dei grandi comuni) a quelli dello Stato. Vi sono dei grandi capoluoghi di provincia che hanno laboratori e Gabinetti ed ospedali ed Uffici d'igiene, che fanno loro onore, hanno tutto quello che è il complesso dell'attrezzamento per l'assistenza, la previdenza e la beneficenza.

Ora che cosa sta a fare la provincia, terza fra lo Stato ed i comuni, per l'assistenza, l'igiene e la sanità pubblica? E poi la sanità pubblica è prevalentemente di ordine politico, e quindi tutta la direzione e la responsabilità di essa deve essere concentrata nelle mani del prefetto e dei suoi organi diretti, sotto la sua immediata sorveglianza.

Mi si saprebbe dire perchè i manicomi debbono essere retti dalla provincia? Che forse paga la provincia? No, la provincia concorre, ma pagano le rette i degenti e i comuni.

Mi si saprebbe dire perchè i brefotrofi debbono dipendere dalla provincia? Anche qui chi paga? La provincia? No, contribuisce; pagano i comuni i quali, tra le altre cose, hanno anche l'obbligo di riparare ai disavanzi. E allora perchè deve esserci la provincia? Per i manicomi, non è forse più

opportuno che essi siano sotto la sorveglianza diretta ed immediata del medico provinciale, del Consiglio sanitario, e del prefetto? Per i brefotrofi non è forse più consono allo spirito dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, che con recentissimo decreto entra nella diretta azione dei brefotrofi con la cura del baliatico, con la graduazione di entrata degli esposti, che assuma essa il mantenimento dei brefotrofi col concorso, come ora, dei comuni?

Per queste ragioni quindi ritengo inutile, anzi dannoso l'intervento della provincia.

Così le scuole: l'ho detto; che forse le scuole medie le mantiene la provincia? No, provvede ai locali, fittandoli ai comuni. I Consigli agrari? No, sono passati ai Consigli dell'economia.

Voci. Non li ha mai avuti.

GEREMICCA. Doveva averli per legge.

Le cattedre ambulanti? Anche quelle sono passate ai Consigli dell'economia...

Insomma tutte queste funzioni che sono venute dicendo o sono delegazioni di spese dello Stato, come le prime cui ho accennato, o sono interferenze nell'opera, nel dovere e nelle mansioni di altri enti come i comuni, e si risolvono in meati pei quali si sfugge alla sorveglianza, all'inquadramento di tutte le manifestazioni della vita economica, scolastica, sanitaria, ecc., che devono invece essere tutte accentrate nelle mani di un solo, del prefetto, che è il vero responsabile.

Così, unificate e coordinate le attività, vanno eliminati gli organi e le spese inutili. Sanità, igiene, assistenza, istruzione media, strade, ecc., tutto questo non ha niente a che fare con la provincia, salvo che il Governo non si decidesse (e questo sarebbe contro il suo criterio unitario, contro tutta la dottrina fascista) a decentrare, a giungere a quello che si chiamava il decentramento (*Segni di denegazione del Capo del Governo*) ...era questo un vocabolo prima in gran voga, cioè che il Governo non pensasse a delegare una gran parte delle sue funzioni a questo ente intermedio. Allora si potrebbe comprendere l'esistenza di un ente, appositamente creato, intermedio tra il comune e lo Stato. Ma se no, è inutile.

Ora, siccome il nucleo della vita nazionale è il comune, fra il comune e lo Stato non vi può essere che una dipendenza diretta mantenuta per mezzo del rappresentante del Governo, in una circoscrizione territoriale.

Non so: parecchi di voi penseranno che io abbia detto bene, parecchi altri, che abbia detto male.

Voglio dire solamente che questi non sono concetti presi a prestito.

Trentacinque anni or sono, il Presidente forse andava ancora a scuola... (*Si ride*).

MUSSOLINI *Capo del Governo, Primo Ministro*. È probabile; battevo i campi. (*Si ride*).

GEREMICCA... io fui consigliere provinciale. Ebbene, il mio primo discorso fu per l'abolizione della provincia. (*Si ride — Commenti*).

E il Duca di San Donato, il così detto Re di Napoli, Presidente del Consiglio provinciale, mi tolse il saluto. (*ilarità*).

Ora, signori, dalla provincia scendiamo al comune. Ma siccome la questione è troppo ardente, mi limiterò semplicemente...

Una voce. Vuole abolire anche il comune?

GEREMICCA. Ecco, questo sarebbe troppo audace!

Dunque dicevo, guarderò il comune, brevemente, non più di cinque minuti, sotto un profilo funzionale e politico, non veramente finanziario, perchè per la questione finanziaria dei comuni mi sono occupato altra volta... e le cose su per giù... Dunque lasciamo andare! (*Si ride*).

Ma siccome so che è allo studio una riforma, così vorrei lanciare qualche idea audace, (*Si ride*)... fra le gambe dei Commissari.

Permettete che io faccia un breve accenno al completamento della sistemazione funzionale degli enti locali.

I Podestà, benissimo! Buona prova! È vero che vi sono stati alcuni inconvenienti che, si sa, sono circostanze inerenti ad ogni principio. Ho letto nella diligente relazione dell'amico onorevole Di Martino che su sei mila ispezioni, per 1100 comuni si è dovuto provvedere con severi provvedimenti. Questo non dice molto. Evidentemente i prefetti non avevano nell'armadio uno *stok* di persone preparate da potere insediare in quegli uffici. Forse la necessità di alcune nomine ha potuto produrre qualche inconveniente che, il tempo eliminerà man mano, e che sostituzioni successive correggeranno.

Questo avviene in tutte le cose umane. Ma nel loro complesso i Podestà hanno fatto buona prova; quindi l'istituzione va e ce ne possiamo compiacere sinceramente col Governo.

Ma approfittiamo delle tappe, se è possibile, perchè per ora non è completo il sistema funzionale degli enti locali; approfittiamo dell'esperienza del già fatto per vedere se c'è qualche cosa da correggere ed

emendare, soprattutto per quello che ancora dobbiamo fare ed il Governo fascista non si ritrae di fronte a questa necessità; lo diceva anche ieri l'onorevole Bottai: se ci si accorge che per l'esperienza fatta qualche legge si dimostra in parte deficiente o incompleta, si corregge. Ciò è proprio dei Governi forti; i deboli non possono concederselo. Ora a me pare (sono un po' perplesso al riguardo) che le consulte non facciano buona prova.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Non ancora hanno cominciato a funzionare. (*Commenti*).

GEREMICCA. Il tempo del verbo prospetta la mia perplessità, la mia preoccupazione anticipata. Abbiamo provveduto ai piccoli comuni con sei consultori, ai medi e ai grandi provvederemo con trenta e quaranta consultori.

Non vorrei essere profeta... ma mi (*Si ride*) ...pare che le consulte rischino di diventare un *quid medium* fra il nuovo e il vecchio. Non ho nessuna prova, perchè ancora non hanno incominciato il loro esercizio. Ma ricordiamo che cosa era il comune coi consiglieri eletti, il sindaco emanazione del corpo elettorale, il partito contrario che non lasciava muover foglia... e posso ben dirvi io se ne ho sofferto! (*Si ride*).

Si faceva l'opposizione, perchè si sperava ogni momento di provocare la crisi; anche l'amico onorevole Baistrocchi ne sa qualche cosa! (*Si ride — Commenti*) Quindi lotta per guadagnare il potere nelle elezioni, lotta per mantenersi; agguato e conflitto ad ogni passo. Insomma, bisognava avere la rassegnazione di un martire per mantenersi in un posto di responsabilità e poco si riusciva a fare colla miglior volontà. Che cosa saranno ora le Consulte? Abbiamo nei piccoli comuni sei brave persone prese e messe lì vicino al Podestà. Sono naturalmente sei aspiranti Podestà, perchè nessuno di loro crederà di avere requisiti minori, o minore autorità e competenza del Podestà. Quindi se il Podestà li tiene vicini e li chiama si credono indispensabili e tendono a sostituirlo; se non li chiama, ah! apriti cielo! andranno per tutto il paese, dicendo che il Podestà è un piccolo dittatore, che usurpa tutto il potere e manda in rovina il comune; deve tuttavia per legge chiamarli in alcuni casi che sono poi i più importanti per il bilancio, per i tributi, per le spese ultraquinquennali, ecc.

Per i grandi e medi comuni le Consulte arieggiano poi pel loro numero i consigli di una volta: venti, trenta, quaranta consul-

tori; e il ragionamento ingrandendo le proporzioni è lo stesso.

Che cosa ci sarebbe da fare? Visto che per i piccoli comuni si è già provveduto, aspettiamo la prova, ma per gli altri, i medii e i grandi, onorevole Capo del Governo, *adelante Pedro cum iudicio...* (*Viva ilarità*); che cosa occorre veramente al Podestà di una grande città? Dei coadiutori competenti; ebbene, se li scelga, d'accordo con le autorità che devono nominarli; due o tre vice-Podestà sono sufficienti per coadiuvarlo. Qui sta la garanzia di un proficuo lavoro; chi è a capo dell'Amministrazione ha bisogno di persone in cui può fidarsi e dalle quali potrà ottenere ciò che gli occorra con competenza, con solerzia e con devozione.

Del resto, mi pare che per il Governatore di Roma si sia fatto così, la Consulta non c'è.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro. Adelante Pedro...* (*Si ride*).

GEREMICCA. E a questo punto accennerò ad un altro importante lato dell'ordinamento funzionale.

C'era prima un lato deficiente e c'è adesso. Il vero sindaco, il vero podestà nei piccoli e medi comuni è il segretario comunale; e l'esperienza insegna che vale più un buon segretario comunale che un buon podestà; fa meno male un cattivo podestà che un cattivo segretario comunale. Questo è assioma incontrastabile.

Non parlo dei buoni, evidentemente, che sono la maggioranza, ma parlo della funzione del segretario comunale. Del resto, una parte importante di tutte le formalità richieste dalla legge, visti, controvisiti, controlli, da che dipende?

Appunto dalla incompleta figura del segretario comunale; se egli avesse la responsabilità intera e la avesse giuridicamente riconosciuta del funzionario governativo e ne avesse la carriera, le garanzie e le sanzioni, tutti i visti e i controvisiti e parte dei controlli sarebbero inutili.

CAVAZZONI. Bisogna migliorare la qualità.

GEREMICCA. Certo, ed è per ciò che fatte le debite selezioni, purificato l'ambiente, la carriera del segretario comunale dovrebbe essere equiparata a quella delle prefetture o del Ministero dell'interno cioè: vice-segretario, segretario, consigliere, vice-prefetto, con le stesse modalità in modo che le due carriere potessero scambiare i propri elementi con reciproco profitto. Così il vice-segretario e il segretario di prefettura po-

trebbero bene fare il loro tirocinio presso un modesto comune; il consigliere di prefettura, che venga dall'aver fatto il segretario comunale in un importante comune, avrà tutta quella somma di esperienza, di cultura, di preparazione amministrativa che lo farà distinguere sugli altri che avranno fatto la carriera ordinaria e lo prepara alla promozione.

Un vice-prefetto, segretario di uno dei grandissimi comuni riuscirà un prefetto ottimo, ricco di tutta l'esperienza che avrà acquistata.

Ed ora, per concludere, vorrei dirvi qualche cosa sulla sistemazione finanziaria dal lato politico, ma poichè mi accorgo, contro la mia intenzione, di aver fatto un discorso lungo... (*Segni di diniego del Presidente*) se mi dice così, onorevole presidente, ella mi incoraggia a continuare! E allora dirò, e brevemente, che senza parlare di disavanzi, mi basterà ricordare solamente quello che dissi in un mio discorso nel 1926, che è stato poi riconfermato da una esauriente pubblicazione della Direzione generale delle imposte dirette. Si tratta di un disavanzo dei comuni di circa un miliardo. Non vi dirò quanti comuni hanno le entrate che rappresentano la metà e finanche il terzo della spesa; non vi dirò come e perchè questo disavanzo si è creato, come e perchè potrebbe diminuire. Ma siccome mi persuado sempre più che non è dato sperare che il disavanzo preesistente possa essere cancellato per opera del Governo, così occorre pensare a un sistema tributario che corrisponda ai seguenti requisiti: la necessità di dare, oltre ai mezzi normali per non ricadere nel disavanzo, il modo di assorbire gradatamente il disavanzo precedente; quindi margine sulla competenza; che sia un sistema completo e duraturo, perchè i comuni possano poggiarvi solidamente; che sia semplice, per non disperdersi fra spese ed evasioni; che sia di natura propria, cioè diversa da quello dello Stato, che non deve nè interferire nè sovrapporsi a quello dello Stato, irrigidendo l'imposta con la sovraimposta; che sia elastico, cioè che abbia la caratteristica di potere essere aumentato e diminuito da un massimo a un minimo, secondo le esigenze locali, volta per volta. Una sola imposta ha questi requisiti, ed è l'imposta immobiliare nel suo complesso, e sui terreni e sui fabbricati.

Per la sua natura il reddito immobiliare si avvantaggia o peggiora secondo l'andamento e le circostanze locali, le comunicazioni, i servizi pubblici, l'igiene, la sanità, ecc.,

sono tutti coefficienti i quali aumentano il reddito su cui poggia l'imposta. Il contributo di miglioria è un episodio transitorio e circoscritto; la normalità è l'incremento ordinario, che le spese del comune producono alla proprietà immobiliare. Dunque se tutta l'imposta immobiliare andasse ai comuni, siccome ammonterebbe a circa un miliardo e mezzo, la questione finanziaria dei comuni sarebbe risolta. Lo Stato sarebbe immediatamente rivalso dei due cespiti che ha ceduto ai comuni e che gli ritornerebbero; il cinque per cento sul reddito dei tabacchi, che ammonta a 160 milioni, il dazio sul sale che non tutti i comuni hanno applicato, e che potrebbe dare circa 300 milioni. Si avrebbero quindi oltre i 450 milioni che attualmente lo Stato riscuote dalla imposta terreni e fabbricati. Sparite le provincie, i comuni, anche rimettendosi a quella che è la legge di blocco, per cui parecchi potrebbero discendere dalle attuali addizionali, si troverebbero a disporre di una entrata principalissima sufficiente. E allora, stabilito il minimo, che risponde alla spesa fissa, e normale, tutte le altre variazioni in aumento avrebbero anno per anno, volta per volta, con l'accrescimento o la diminuzione che le particolari necessità consiglierebbero; di modo che il contribuente avrebbe la palese dimostrazione che se un anno egli paga qualche cosa di più oltre il minimo normale, si è perchè ha la strada che migliora la sua proprietà, ha le comunicazioni che rendono più facile l'accesso nella zona urbana, ha la locomozione, l'igiene, il servizio che risponde ai suoi interessi, e che influisce favorevolmente sul suo reddito e se l'anno successivo questa necessità straordinaria viene a mancare, scende l'imposta e ritorna al suo minimo.

Questo, mi pare, sia pure con opportune modificazioni, il concetto a cui dovrebbe ispirarsi una riforma tributaria degli enti locali.

Con ciò, onorevoli colleghi, ho finito. Ho detto parecchie cose forse inutili, forse trascurabili, qualcuna non accettabile; ma se fra di esse una, per caso, possa richiamare la vostra attenzione, ne sarò lieto. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro e ministro dell'aeronautica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro e ministro dell'aeronautica*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2843, che approva la Convenzione 20 novembre 1927, stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna (1928).

PRESIDENTE. Do atto a Sua Eccellenza il Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Majorana, Serpieri, Solmi, Tumedei, Olivetti e Macarini Carmignani a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MAJORANA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (1550).

SERPIERI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Integrazione delle disposizioni dello articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (1899).

SOLMI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (1770).

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente in Parma (1930).

TUMEDEI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla

soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi enemies ed al trasferimento dei relativi servizi alla ragioneria generale dello Stato (1709);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recanti proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (1815);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (1914).

OLIVETTI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (*Approvato dal Senato*) (1912);

Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino (*Approvato dal Senato*) (1886).

MACARINI CARMIGNANI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione permanente alla Fiera Internazionale del libro di Firenze (1896).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1847):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	219
Voti contrari	12

(*La Camera approva.*)

Riforma della rappresentanza politica (1918):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	216
Voti contrari	15

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2445, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento (1851):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	219
Voti contrari	12

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero delle comunicazioni (1650):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	220
Voti contrari	11

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, che reca disposizioni per le cooperative edilizie (1676):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	219
Voti contrari	12

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, contenente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani (1682):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	218
Voti contrari	13

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927; n. 2395, che autorizza la istituzione dei porti franchi (1811):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli . . .	218
Voti contrari	13

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (1885):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli.	219
Voti contrari	12

(La Camera approva).

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (1890):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli.	217
Voti contrari	14

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2673, che proroga il termine fissato dall'articolo 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (1850):

Presenti e votanti . . .	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli.	220
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barbaro — Barbieri — Bartolomei — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bisi — Bodrero — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Carnazza Carlo — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalini — Cavazzoni — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio —

Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Ciomaroni — Colucci — Cristini — Crollalanza.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Donnegani — Ducos — Dudan.

Fani — Farina — Farinacci — Fazio — Fedele — Ferretti — Finzi — Fontana — Foscini — Franco.

Gabbi — Gallo — Gangitano — Gasparotto — Gatti — Geremicca — Gianotti — Giolitti — Giovannini — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Grandi — Greco — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lo Monte — Lunelli.

Macarini Carmignani — Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Maresi — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Martelli — Mattei Gentili — Mazza de' Piccioli — Mazzucco — Mecco — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliari G. Battista — Morelli Giuseppe — Moretti — Muscolini.

Nunziante.

Olivetti — Olmo — Orefici.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Peglion — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Pierazzi — Poggi — Postiglione — Preda — Prinetti — Prunotto.

Quilico.

Racheli — Raggio — Reboria — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Rocco — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Russo Gioacchino.

Salvi — Sandrini — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savelli — Savini — Scialoja — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suvich.

Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosi — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vaccari — Vacchelli — Valery — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli — Arrivabene Antonio.
 Beneduce — Bertone — Bilucaglia.
 Ceci.
 D'Alessio Nicola — Del Croix.
 Fabbrici.
 Genovesi — Grassi-Voces.
 Marescalchi — Mazzini — Morelli Eugenio
 — Musotto.
 Pirrone — Porzio.
 Rubino.
 Sarrocchi.
 Zaccaria.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.
 Cappa — Catalani — Cavalieri.
 Gemelli — Gianturco — Gorini.
 La Bella — Lupi.
 Marani — Mariotti.
 Pellizzari.
 Riolo — Rossi Pelagio.
 Suardo.
 Zancani.

Assenti per ufficio pubblico:

Adinolfi — Arnoni.
 Barduzzi — Bassi — Bastianini.
 Capanni — Chiostrì — Codacci-Pisanelli.
 Fera — Fornì.
 Gentile — Guidi-Buffarini.
 Maccotta — Mammalella — Marquet —
 Mazzolini — Meriano — Muscatello.
 Pedrazzi.
 Restivo — Rosboch — Russo Luigi.
 Salerno.
 Teruzzi.
 Vassallo.

La seduta termina alle 18.15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bertacchi per

diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa. (1522)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioudizioni. (1796)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547, relativo alla soppressione dell'ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici ed al trasferimento dei relativi servizi alla ragioneria generale dello Stato. (1709)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo. (1770)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2407, recante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari. (1815)

6. Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria. (1899)

7. Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-28. (1914)

8. Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di oltre Torrente in Parma. (1930)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo. (1550)

10. Proroga del termine d'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino. (*Approvato dal Senato*). (1886)

11. Aumento del tasso di interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (*Approvato dal Senato*). (1912)

12. Autorizzazione permanente alla Fiera Internazionale del libro di Firenze. (1896)

13. Votazione a scrutinio segreto di 11 disegni di legge.

14. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1840)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

15. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1846)

16. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1842)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.